

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)



PIANO DELL'ARREDO URBANO

**PAU
2003**

STUDIO TECNICO ARCHIDEA
esposito&gargiuloarchitettiassociati



progettista: arch. antonino esposito
collaboratrice: arch. alba inserra

Indice

1. Premessa
2. Obiettivi del Piano
3. Metodologia di progetto
4. Interventi speciali
5. Normativa di riferimento

Capitolo I - Normativa per le superfici orizzontali

- Art. 1 – Pavimentazioni
- Art. 2 – Coperture

Allegati: Schede 1 e 2 - Pavimentazioni

Capitolo II - Normativa per le superfici verticali

- Art. 3 – Cortine murarie esterne - Piano del Colore
- Art. 4 – Antenne televisive
- Art. 5 – Impianti di condizionamento
- Art. 6 – Portali storici e Edicole votive

Allegati: Schede 3 e 4 - Piano del Colore: Tabelle colori

Capitolo III - Normativa per gli elementi di complemento

- Art. 7 – Panchine
- Art. 8 – Fioriere
- Art. 9 – Cestini e cassonetti portarifiuti
- Art. 10 – Paracarri e dissuasori
- Art. 11 – Fontanelle
- Art. 12 – Pensiline
- Art. 13 – Transenne
- Art. 14 – Orologi
- Art. 15 – Altri elementi puntiformi
- Art. 16 – Illuminazione pubblica
- Art. 17 – Verde pubblico
- Art. 18 – Chioschi ed edicole
- Art. 19 – Strutture temporanee

*Allegati: Schede 5, 6 e 7 – Panchine
Schede 8, 9 e 10 – Fioriere
Schede 11, 12 e 13 – Cestini e cassonetti portarifiuti
Schede 14, 15 e 16 – Paracarri e dissuasori
Schede 17, 18 e 19 – Fontanelle*

Scheda 20 – Pensiline
Schede 21, 22 e 23 – Transenne
Scheda 24 – Orologi
Scheda 25 – Altri elementi di arredo
Schede 26, 27 e 28 – Illuminazione pubblica
Scheda 29 – Verde pubblico

Capitolo IV - Normativa per l'immagine commerciale e la comunicazione

Art. 20 – Insegne d'esercizio
Art. 21 – Targhe
Art. 22 – Vettrine, bacheche e vetrinette espositive su suolo pubblico
Art. 23 – Cartelli indicatori di attività
Art. 24 – Tende e serrande
Art. 25 – Altri elementi pubblicitari temporanei
Art. 26 – Affissioni e comunicazione pubblica
Art. 27 – Toponomastica e Numeri civici

Allegati: Scheda 30 e 31 – Insegne parallele alla superficie muraria
Scheda 32 – Insegne a bandiera
Scheda 33 – Bacheche e vetrinette espositive
Scheda 34 – Cartelli indicatori rivolti al transito pedonale
Scheda 35 e 36 – Affissioni e comunicazione pubblica

Capitolo V - Norme di attuazione

Art. 28 – Norme generali di attuazione
Art. 29 – Targhe ed insegne di esercizio
Art. 30 – Vettrine
Art. 31 – Affissioni
Art. 32 – Toponomastica e Numeri civici

Tavole allegate

- Documentazione fotografica di analisi
- TAVOLA 1: L'Ambiente Urbano: Individuazione della Rete degli Spazi Pubblici Aperti
- TAVOLA 2: Individuazione Zone Omogenee
- TAVOLA 3: Individuazione Aree speciali
- TAVOLA 4: Individuazione punti Cartelli indicatori rivolti al transito veicolare
- TAVOLA 5: Individuazione punti Pannelli affissioni
- TAVOLA 6: Elementi speciali di arredo (fontanine pubbliche)
- TAVOLA 7: Toponomastica e numeri civici
- Allegato 1 - Scheda tipo rilievo Edicole e Portali

1. Premessa

Per *Ambiente Urbano* si intende la RETE DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI, ovvero l'insieme composto da vie, piazze e spazi pubblici, in cui i cittadini si muovono, si incontrano, vivono la fase collettiva della loro esistenza (*vedi Tavola I*).

Tale rete è costituita da un vaso tridimensionale delimitato alla base dalla superficie orizzontale costituita dal sistema della circolazione (vie, slarghi, piazze, etc.) e sui bordi dalle superfici verticali costituite dalle cortine (facciate, muri, giardini etc.).

All'interno di questo spazio ritroviamo vari elementi puntiformi che compongono il cosiddetto "arredo della città", costituito da una serie di oggetti (panchine, segnaletiche, illuminazione pubblica, contenitori per rifiuti etc.) che assumono la funzione di "complementi" del più complesso contenitore denominato "ambiente urbano".

2. Obiettivi del Piano

Il presente Piano dell'Arredo Urbano si propone l'obiettivo della *Riqualificazione Urbana*, da attuarsi mediante il controllo del processo di trasformazione dell'ambiente urbano, con la definizione di una serie di regole per ognuno dei vari sottosistemi che concorrono alla sua caratterizzazione, al fine di renderli omogenei.

Nella stesura del regolamento si è tenuto conto della preesistente normativa comunale (elaborata alla fine degli anni '80): la rilettura critica del vecchio P.A.U., eseguita verificando gli effetti e i risultati da esso prodotti, ha consentito di aggiornare le norme più desuete, abolire quelle meno efficaci e inserirne di nuove, pur mantenendo inalterata la filosofia originale, ovvero fornire una griglia generale di riferimento per tutti gli interventi che in qualche modo interagiscono con la configurazione morfologica dello spazio collettivo.

In particolare ci si prefigge il raggiungimento dei seguenti risultati:

- 1) Eliminazione degli interventi casuali e disorganici, attraverso l'individuazione e l'applicazione di regole comuni capaci di indirizzare in maniera omogenea i progetti pubblici e privati (pavimentazioni stradali, facciate, vetrine etc.);
- 2) Miglioramento del comfort visivo generale dell'ambiente urbano, attraverso l'eliminazione degli elementi di disturbo (cartellonistica pubblicitaria selvaggia, elementi di facciata disomogenei, paline abusive etc.);
- 3) Proposizione delle linee per il riordino dell'oggettistica d'arredo, individuando un "catalogo personalizzato" di elementi, ordinati per "categorie prevalenti".

Si prevede inoltre il coordinamento del P.A.U. con le altre norme regolamentari in vigore e in particolare con il Piano Regolatore Generale in fase di approvazione, al fine di semplificare i meccanismi di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione

degli interventi soggetti alle presenti norme.

3. Metodologia di progetto

L'obiettivo del Piano viene perseguito attraverso la seguente metodologia di studio:

- 1) **Analisi** e recepimento della realtà storica, geografica e sociale del territorio;
- 2) Individuazione delle categorie di intervento (*Sottosistemi*);
- 3) Individuazione degli **Ambiti omogenei** di riferimento per la definizione di criteri di intervento differenziati in relazione alle diverse caratteristiche delle varie aree;

L'**Analisi** dello stato attuale del territorio comunale, dal punto di vista dell'arredo urbano, fornisce un quadro sensibilmente diverso rispetto a quello riscontrato in sede di stesura del primo Piano d'arredo del 1989: si deve innanzi tutto rilevare che nel corso degli anni il livello generale qualitativo di alcune delle categorie interessate (illuminazione pubblica, pavimentazioni stradali) è considerevolmente migliorato, per effetto di una serie di interventi (in applicazione del disposto normativo) che hanno contribuito a conferire all'ambiente urbano caratteristiche di ordine ed omogeneità di grado più elevato rispetto allo stato preesistente.

Scarsi risultati si sono invece ottenuti nel campo del riordino dell'immagine commerciale e del sistema della comunicazione privata e pubblica, che versano purtroppo ancora in uno stato di particolare disordine.

Il sistema degli arredi e degli elementi di complemento ha anch'esso raggiunto uno standard di maggiore qualità, e si rileva solo la necessità di un migliore grado di omogeneizzazione di alcune tipologie (fioriere, dissuasori etc.) specialmente nelle aree di maggior pregio storico.

Un cenno particolare meritano infine le due categorie particolari di "elementi seriali" storici costituiti dai Portali e dalle Edicole votive, per i quali già nel precedente P.A.U. si auspicava un inventario e una catalogazione scientifica: in questa sede è stata predisposta una scheda tipo (*vedi Allegato 1*) per consentire la rilevazione e la successiva catalogazione di tali particolari emergenze, da effettuarsi con l'eventuale ausilio degli Istituti scolastici di zona, di base per un successivo programma di intervento finalizzato al recupero e al restauro delle opere.

Per ciò che concerne i **Sottosistemi**, essi sono stati così definiti:

1. Superfici orizzontali

- 1.1. *Pavimentazioni*
- 1.2. *Coperture*

2. Superfici verticali

- 2.1. *Cortine murarie esterne*
- 2.2. *Antenne televisive*
- 2.3. *Impianti di condizionamento*
- 2.4. *Portali storici e Edicole votive*

3. Elementi di complemento

- 3.1. *Panchine*
- 3.2. *Fioriere*
- 3.3. *Cestini e cassonetti porta-rifiuti*
- 3.4. *Paracarri e dissuasori*
- 3.5. *Fontanelle*
- 3.6. *Pensiline*
- 3.7. *Transenne*
- 3.8. *Orologi*
- 3.9. *Altri elementi di arredo*
- 3.10. *Illuminazione pubblica*
- 3.11. *Verde pubblico*
- 3.12. *Chioschi ed edicole*
- 3.13. *Strutture temporanee*

4. Immagine commerciale e comunicazione

- 4.1. *Insegne d'esercizio*
- 4.2. *Targhe*
- 4.3. *Vetrine, bacheche e vetrinette espositive*
- 4.4. *Cartelli indicatori di attività*
- 4.5. *Tende e serrande*
- 4.6. *Elementi pubblicitari temporanei*
- 4.7. *Affissioni e comunicazione pubblica*
- 4.8. *Toponomastica e numeri civici*

Sulla scorta della classificazione sopra riportata si è suddiviso il regolamento in 4 distinti capitoli normativi.

Dal punto di vista degli **Ambiti omogenei** (vedi Tavola 2) la Rete degli Spazi Pubblici Aperti costituente l'Ambiente urbano è stata suddivisa in **3 Zone**:

1) Zona 1 – Aree ad alta densità urbana, con forti valenze storiche e ambientali

E' questa l'area urbana con maggiore grado di tutela, costituita dai tracciati viari maggiormente stratificati all'interno dei nuclei più antichi. Il rispetto degli elementi architettonici e ambientali dovrà essere totale, e l'uso del colore, dei materiali, dell'illuminazione etc. dovrà solo esaltare e rifinire quanto già esistente.

A tale Zona appartengono le seguenti Vie:

- *Via Bagnulo (parte)*

- *Via 2 Traversa Bagnulo*
- *Via 3 Traversa Bagnulo*
- *Via Casa Lauro*
- *Via Cassano*
- *Via Gottola*
- *Via Traversa Gottola*
- *Via Madonna di Rosella*
- *Via Mariano Maresca*
- *Via Marina di Cassano*
- *Via Traversa delle Rose*
- *Via Ripa di Cassano*
- *Via San Giovanni*
- *Via Santa Margherita*
- *Via San Michele*
- *Via 1 Traversa San Michele*
- *Via 2 Traversa San Michele*
- *Via 3 Traversa San Michele*
- *Via Savino*
- *Via Santa Teresa*
- *Largo dell'Annunziata*
- *Piazza Cota*
- *Via Legittimo (parte)*
- *Via 2 Traversa Legittimo*
- *Via 3 Traversa Legittimo*
- *Vico Mortora*
- *Via Petrulo (parte)*
- *Via Ponte Orazio (parte)*
- *Via Sant'Agostino (parte)*
- *Via Traversa Sant'Agostino*
- *Via San Liborio (parte)*
- *Vicolo 1 Bagnulo*
- *Vicolo 2 Bagnulo*
- *Vicolo 3 Bagnulo*
- *Vicolo 4 Bagnulo*
- *Vicolo 5 Bagnulo*
- *Vicolo 6 Bagnulo*
- *Vicolo Madonna di Rosella*
- *Vicolo Cagnulo*

2) Zona 2 – Aree ad alta densità urbana di recente o nuova urbanizzazione

Tale area comprende l'abitato più recente, costituito prevalentemente dall'espansione moderna dei nuclei antichi originari. La normativa per questa zona è meno restrittiva di quella della Zona 1, e si propone non tanto di preservare elementi architettonici particolari, quanto di evitare che la sovrapposizione indiscriminata ed incontrollata di elementi aggiuntivi possa determinare un'immagine urbana casuale e dequalificata.

A tale Zona appartengono le seguenti Vie:

- *Corso Italia*
- *Via Bagnulo (parte)*
- *Via Carlo Amalfi*
- *Via Cavottole*
- *Via Francesco Ciampa*
- *Via Mercato*
- *Via dei Pini*
- *Via delle Rose*
- *Viale Stazione*
- *Via dei Tigli*
- *Largo Stazione*
- *Piazza della Repubblica*
- *Piazza Turistica delle Rose*
- *Via delle Acacie*
- *Via Cavoniello*
- *Via Legittimo (parte)*
- *Via Traversa Gennaro Maresca*
- *Via Traversa Petrulo*
- *Viale dei Platani*
- *Via Sant'Andrea*
- *Via San Massimo (parte)*
- *Strada Provinciale Cavone*
- *Strada Provinciale Gennaro Maresca (parte)*
- *Strada Provinciale Mortora – San Liborio (parte)*

3) Zona 3 – Aree a bassa densità con caratteristiche prevalentemente extra-urbane

Questa zona comprende tutta la porzione di territorio a bassa densità edilizia, prevalentemente ubicata in collina, e caratterizzata da un paesaggio di tipo agricolo. Le norme del Piano sono orientate alla mitigazione dell'impatto degli interventi sul contesto a forte valenza paesistico-ambientale.

A tale Zona appartengono le seguenti Vie:

- *Via Meta – Amalfi*
- *Via Artemano*
- *Via Bosco*
- *Via Botteghelle*
- *Via Breccioni*
- *Via Traversa Breccioni*
- *Via Caposcannato*
- *Via Casadardia*
- *Via Cermenna*
- *Via Colli di Fontanelle*

- *Via Corbo*
- *Via Creta*
- *Via Formiello*
- *Via Galatea (1° e 2° tratto)*
- *Via Lamma*
- *Via Lavinola*
- *Via 1 Traversa Legittimo*
- *Via Mostrano*
- *Via Petrulo (parte)*
- *Via Pomicino*
- *Via Pontecorvo*
- *Via Ponte di Mortora*
- *Via Ponte Orazio (parte)*
- *Via Rivitiello*
- *Via Rivolo San Liborio*
- *Via Sant'Agostino (parte)*
- *Via 1 Traversa Sant'Andrea*
- *Via 2 Traversa Sant'Andrea*
- *Via San Liborio (parte)*
- *Via San Massimo (parte)*
- *Via San Pietro*
- *Via San Vito*
- *Via Scaricatoio*
- *Via Trinità*
- *Via Vecchia*
- *Via Vicinale Bosco*
- *Traversa Via Cermenna*
- *Via Cesina*
- *Vicolo Casa Lauro*
- *Via Casa Nocillo*
- *Via Levantine*
- *Via Vicinale Traversa Petrulo*
- *Vicolo Petrelluzzi*
- *Via Piana*
- *1 Vicinale Pontecorvo*
- *2 Vicinale Pontecorvo*
- *Via Selva*
- *Via Spinosa*
- *Strada Provinciale Gennaro Maresca (parte)*
- *Strada Provinciale Mortora – San Liborio (parte)*

4. Aree speciali di intervento

Parallelamente alla definizione delle norme di riferimento per gli interventi sull'ambiente urbano, è stata individuata una serie di siti particolari (*vedi Tavola 3*), costituite dagli slarghi, dalle piazze, ma anche da numerose micro-aree presenti lungo tutta la rete degli spazi pubblici, per i quali sono da predisporre interventi

specifici e mirati, ed in particolare:

- a) ***Invasi spaziali particolarmente significativi*** - sono costituiti dalle aree di maggiore ampiezza e rilievo presenti all'interno della *Rete degli spazi pubblici aperti*: tali siti devono essere oggetto di specifici interventi progettuali, mirati alla risistemazione coordinata di tutte le tipologie di arredo (pavimentazioni, illuminazione, oggettistica, verde etc.); le progettazioni sopra descritte potranno essere incluse nei progetti generali delle varie aree che fossero eventualmente previsti in sede di programmazione delle Opere Pubbliche o, in mancanza di siffatti interventi, oggetto di specifiche progettazioni esecutive;
- b) ***Micro-aree di margine*** – sono costituite da piccoli invasi spaziali, spesso nascosti o abbandonati, per i quali è possibile prevedere *interventi quantitativamente ridotti* (ad esempio una seduta e una piccola fioriera, o una schermatura verde) facilmente realizzabili e di forte impatto sulla qualità complessiva ambientale dell'intorno; tali micro-interventi possono essere concretizzati senza ricorrere a complesse progettazioni specifiche, ma semplicemente inserendo opportunamente i più appropriati elementi d'arredo (conformi al P.A.U.).

5. Normativa di riferimento

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto dei seguenti disposti normativi e regolamentari:

1. *Legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente, e particolarmente:*
 - 1.3. *D.P.R. n° 380 del 06/06/2001—Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*
 - 1.4. *D. Leg. vo n° 490 del 29/10/1999*
 - 1.5. *Legge 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, e successivo regolamento di attuazione (DM 236/1989)*
 - 1.6. *Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione - DPR n° 485/1992 e successive modifiche e integrazioni (D.L. 151 del 27/06/2003)*
 - 1.7. *D. Leg. vo n° 507 del 15/11/1993*
 - 1.8. *Decreto Ministero Ambiente 16/03/2001*
 - 1.9. *Legge regionale n° 35 del 27/06/1987*
 - 1.10. *Legge regionale n° 15 del 28/11/2000*
 - 1.11. *Legge regionale n° 19 del 28/11/2001*
 - 1.12. *Legge regionale n° 12 del 25/07/2002 sul contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente.*
 - 1.13 *Legge regionale n° 26 del 18/10/2002 e relativo Regolamento attuativo*
2. *P.A.U. del Comune di Piano di Sorrento - 1989*
3. *Piano Regolatore Generale (adottato)*
4. *Regolamento edilizio comunale*
5. *Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni*

approvato con DCC N. 57 del 26/9/1994 in attuazione del D. Leg. vo 507 del 15/11/1993 – capo I.

Capitolo I

NORMATIVA PER LE SUPERFICI ORIZZONTALI

Art. 1 – Pavimentazioni

1. Definizioni e considerazioni generali

Vengono qui definite le norme relative alle *Pavimentazioni degli spazi pubblici aperti*, distinte in *Marciapiedi* e *Spazi per la circolazione e la sosta*.

La normativa tiene conto del rapporto diretto di *contatto fisico* che si ingenera tra il pedone e la superficie di camminamento, per cui viene prestata particolare attenzione alla definizione, oltre che dei materiali e delle grane, anche degli elementi di dettaglio, quali i giunti degli elementi tecnici (tombini, paline etc.) e i punti di innesto di pavimentazioni diverse.

2. Marciapiedi

- 2.1. **Nella Zona 1 i Marciapiedi (ivi comprese tutte le aree pedonali)** potranno essere pavimentati esclusivamente con i seguenti materiali: basoli, cubetti di basalto, lava vesuviana, basaltina o altra pietra naturale di colore grigio, con la possibilità di poter creare accostamenti tra questi. I cordoli dovranno essere realizzati esclusivamente in pietra.
- 2.2. **Nelle Zone 2 e 3 i Marciapiedi (ivi comprese tutte le aree pedonali)** potranno essere pavimentati, oltre che con i materiali di cui al punto precedente, anche con masselli in cls, piastrelle in gres e cubetti di porfido, con la possibilità anche in questo caso di poter creare accostamenti tra questi. I cordoli dovranno essere realizzati esclusivamente in pietra. E' ammesso inoltre l'uso di pietre naturali diverse da quelle di cui al punto precedente, nonché di elementi in cotto, esclusivamente per la realizzazione di eventuali linee di spartitura o di rompitratto.
- 2.3. **In tutte le Zone** in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i cigli dei Marciapiedi dovranno essere opportunamente ribassati per consentire la discesa ai portatori di handicap motorio, secondo gli schemi di cui alla *Scheda 1* allegata.
- 2.4. **In tutte le Zone** gli elementi puntiformi di complemento innestati nella pavimentazione dei Marciapiedi (*tombini, pozzetti, paline, paracarri etc.*) vanno contornati da un *giunto di riquadratura* realizzato con uno dei materiali ammessi nella Zona, secondo gli schemi di cui alla *Scheda 2* allegata.

3. Spazi per la circolazione e la sosta

- 3.1. **Nella Zona 1** i materiali utilizzabili per le Sedi stradali sono: basoli, cubetti di basalto, lava vesuviana, basaltina o altra pietra naturale di colore grigio. Per le zanelle, in aggiunta ai materiali sopra elencati, è ammesso l'uso di pietre naturali calcaree o sedimentarie locali (Pietra di Massa).
- 3.2. **Nelle Zone 2 e 3** per le Sedi stradali, oltre ai materiali di cui al punto

precedente, è ammesso l'uso dell'asfalto. Per le zanelle, in aggiunta ai materiali di cui al punto precedente, è ammesso l'uso del cemento trattato con superficie frattazzata.

- 3.3. **In tutte le Zone** la singola Strada deve essere trattata *in maniera omogenea* in tutto il suo sviluppo planimetrico, sia per quanto riguarda la sede stradale vera e propria sia per quanto riguarda le zanelle laterali.
- 3.4. **In tutte le Zone** le linee di attacco tra materiali diversi eventualmente generantesi in corrispondenza degli incroci vanno evidenziate con un apposito *giunto*, realizzato o utilizzando una diversa disposizione del materiale adottato in una delle strade che concorrono nell'incrocio o, in alternativa, servendosi di un terzo materiale scelto tra quelli ammissibili nella Zona (vedi *Scheda 2* allegata).
- 3.5. **In tutte le Zone** per le Sedi stradali è ammesso l'uso del cemento a vista, ma esclusivamente per tratti limitati che presentassero pendenza superiore al 12% (es. piccole rampe di accesso a varchi); in tali casi la superficie del cemento dovrà essere trattata con apposite rigature a sezione cuneiforme disposte secondo una spartizione regolare.

Art. 2 – Coperture

1. Definizioni e considerazioni generali

Vengono qui definite le norme relative alle *Coperture degli edifici* distinte in *Coperture piane*, *Coperture a falda* e *Coperture a volta estradossata o a cupola*.

La normativa tiene conto del rapporto particolare che si instaura con l'osservatore, che è di tipo diverso rispetto alle pavimentazioni, nascendo fundamentalmente da una fruizione quanto più possibile distante e dall'alto. In base a tale peculiarità di visione, in cui prevale l'aspetto d'insieme, la normativa prescrive esclusivamente i materiali e le tipologie da impiegarsi.

2. Coperture piane

- 2.1. **Nelle Zone 1 e 3** le Coperture piane possono essere pavimentate esclusivamente con piastrelle di tipo ceramico (cotto, gres, cottoforte, monocottura etc.) con finiture a colore di terra naturale. Altri tipo di finiture (es. smaltature) possono essere utilizzate esclusivamente per piccoli inserti all'interno della pavimentazione. Nel caso di lastrici non calpestabili è ammesso l'uso di asfalto naturale o altro tipo di rivestimento bituminoso di colore nero o trattato con uno strato di vernice riflettente color argento.
- 2.2. **Nella Zona 2** le Coperture piane, oltre che con i materiali di cui al punto precedente, possono essere pavimentate con qualsiasi altro tipo di materiale.

3. Coperture a falda

- 3.1. **Nella Zona 1** le Coperture a falda possono essere rivestite esclusivamente con coppi o tegole in cotto (alla napoletana o portoghese). L'uso delle Marsigliesi è consentito esclusivamente in sede di interventi manutentivi nei

quali sia chiaramente documentata la preesistenza storica di tale tipologia.

- 3.2. **Nelle Zone 2 e 3**, oltre che con i materiali di cui al punto precedente, le Coperture a falda possono essere rivestite con qualsiasi altro tipo di materiale, ad esclusione solamente di lastre in eternit, di lamiere ondulate, di lastre di plastica e simili.
- 3.3. **In tutte le Zone** è ammessa la realizzazione di Tetti Fotovoltaici, così come previsti dal *Programma "Tetti fotovoltaici"* promosso dal *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio* con il supporto tecnico dell'*ENEA*, di cui al *Decreto Ministero Ambiente 16/03/2001*. In questo caso gli interventi dovranno essere progettati in maniera tale da minimizzare l'impatto ambientale e, ovviamente, dovranno munirsi dei pareri previsti dal *D. Leg. vo n° 490 del 29/10/1999*.

4. Coperture a volta estradossata o a cupola

- 4.1. **In tutte le Zone** le Coperture a volta estradossata o a cupola, rappresentando elementi storici peculiari del paesaggio, potranno essere rivestite esclusivamente con asfalto naturale o altro tipo di rivestimento bituminoso di colore nero o trattato con uno strato di vernice riflettente color argento. Per le coperture a cupola (perlopiù edifici sacri) si prescrive inoltre l'utilizzo dei tradizionali rivestimenti in ceramica maiolicata smaltata.

Capitolo II

NORMATIVA PER LE SUPERFICI VERTICALI

Art. 3 – Cortine murarie esterne - PIANO DEL COLORE

1. Definizioni e considerazioni generali

Vengono qui definite le norme relative alle Superfici verticali costituenti il limite della Rete degli Spazi pubblici aperti, e rappresentate dalle *Cortine murarie esterne degli edifici*.

La normativa tiene conto della complessità del quadro generale d'insieme, dato l'alto numero di elementi che concorrono a creare la qualità di una facciata (vani e relativi infissi, elementi decorativi, marcapiani, lesene etc.).

L'obiettivo è innanzitutto la salvaguardia del patrimonio costituito dalle gamme cromatiche delle costruzioni storiche, nonché delle grane e delle finiture superficiali delle stesse, elementi peculiari di definizione dei caratteri identificativi dei centri antichi; a tale intento conservativo si associa la determinazione di un quadro di regole generali a cui attenersi sia per l'edilizia antica (privilegiando l'utilizzo dei materiali e cromatismi originali o appartenenti alla tradizione storica del contesto) sia per l'inserimento delle costruzioni moderne nell'ambiente costruito dei tessuti storici (privilegiando anche in questo caso, seppur in maniera più larga, le metodiche legate alla tradizione).

La normativa è conforme alla L.R. n° 26/2002 e al relativo Regolamento attuativo, e in particolare a quanto disposto dall'art 11 e dalle Linee Guida riportate nell'Allegato B del suddetto Regolamento.

Al fine di definire il quadro normativo si è preliminarmente effettuata una approfondita analisi dei cromatismi di facciata, dei materiali e delle tipologie costruttive tradizionali dell'area, identificando la gamma dei colori più significativamente presenti sulle cortine murarie dei nuclei antichi: ciò ha consentito di definire due "mazzette" cromatiche di riferimento (*intonaci tinteggiati – ferri e legni*), basate sui due sistemi di codifica colorimetrica maggiormente diffusi (**Sistema NCS e Sistema RAL**), onde permettere agli operatori di poter utilizzare un linguaggio comune.

In particolare il sistema *NCS (Natural Color System)*, scelto per la definizione dei cromatismi delle superfici murarie tinteggiate, prevede che lo schema logico di ordinamento dei colori venga definito in base al modo in cui essi vengono percepiti. Assumendo come punto di riferimento i 6 colori principali (*Bianco W, Nero S, Giallo Y, Rosso R, Blu B e Verde G*) la notazione NCS specifica la somiglianza tra il colore in questione e i sei colori elementari: ciò viene espresso attraverso una sigla suddivisa in due parti: la prima parte indica la *nuance* (cioè il grado di somiglianza con il Nero (s) e la Cromaticità (c); la seconda parte della sigla indica la *tonalità* (F). Ad esempio un colore siglato 2030 – Y90R corrisponde ad una tinta in cui la "nerezza" (s) è al 20%, la cromaticità (c) è al 30% e la tonalità è un Giallo (Y) con un 90% di "roschezza" (R).

Il sistema *RAL* invece, scelto per la definizione dei cromatismi delle superfici metalliche e lignee, e generalmente utilizzato per gli smalti, prevede una codifica più semplice, basata su 4 numeri interi e una descrizione sintetica del colore (es. "Blu

oltremare” o “*Rosso brillante*”)

2. Norme generali per il trattamento delle Facciate

- 2.1 Tutti gli elementi architettonici di ogni singola facciata devono essere *trattati con omogeneità*, ed in particolare non è ammessa la tinteggiatura diversa di zone omogenee di facciata: ciò è consentito solo per elementi formalmente distinti (*es. zoccolatura tinteggiata diversamente dal resto della superficie muraria, cornicioni in muratura evidenziati con altro colore etc.*)
- 2.2 Gli infissi di varchi omogenei (*es. tutte le finestre*), così come per ogni altro elemento di prospetto delle singole facciate, vanno realizzati con stesso materiale e stesse colorazioni. Possono derogare a tale norma esclusivamente gli esercizi commerciali siti ai piani terra, per motivate situazioni contingenti di allestimento o sicurezza.
- 2.3 Gli elementi in pietra o altro materiale naturale a facciavista (marmi, elementi litocementizi, laterizi etc.) non possono essere tinteggiati, e vanno esclusivamente mantenuti mediante operazioni di pulitura e di eventuale protezione a mezzo di vernici trasparenti che non ne alterino l'aspetto esteriore e i cromatismi.
- 2.4 I supporti tecnologici per luce, telefono, acqua, ecc., se presenti sulla facciata, devono essere rimossi appena ciò sia possibile, ed accorpati in colonne montanti con cassette di derivazione e pozzetti di allaccio in idonei punti interni dell'edificio. Nei casi ove ciò risultasse impossibile essi vanno inseriti in ogni caso in opportune canalizzazioni, che vanno verniciate con la stessa tinta della cortina sulla quale insistono o, nel caso in cui si attestino su facciate non intonacate (muri in tufo o simili) realizzate con prodotti metallici (acciaio, ferro zincato, rame etc.) trattati al naturale.
- 2.5 Nel caso in cui, in sede di interventi di consolidamento, si richieda la realizzazione di elementi in cemento armato o in acciaio o in altro materiale (cordoli, piedritti, tiranti, ecc.) tali elementi non dovranno in alcun modo essere visibili dall'esterno, realizzando gli stessi sempre all'interno del muro di facciata, lasciando in vista verso l'esterno la muratura originaria, seppur di minimo spessore (*D.M. 16 gennaio 1996 – punto C.9.8.2*).
- 2.6 Nella scelta del tipo di vernice, è vietato l'utilizzo di sistemi di rivestimento comportanti uno strato non traspirante; sono vietati altresì gli intonaci a malta di cemento o plastici e le pitture sintetiche, che non permettano di avvicinarsi il più possibile ad una resa paragonabile o comunque compatibile con gli intonaci tradizionali; potranno essere utilizzate le tinteggiature a base di calce, gli intonaci pre-miscelati non quarzosi e tutti i prodotti a base di silicati; solamente in caso di intonaci preesistenti a base cementizia, se questi vengono mantenuti o rifatti con le medesime caratteristiche, è ammesso l'uso di tinte acriliche ad alta capacità di traspiranza. Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci si prescrive di norma l'impiego di malte di calce aerea più o meno spenta artificialmente, o malte idrauliche con la possibilità di dosaggi di materiali sintetici, escludendo i cementi ed i materiali plastici.

3. Prescrizioni relative agli edifici siti Nella Zona 1 o antecedenti al 1955

- 3.1. Per tutti i manufatti ubicati nella *Zona 1* e per quelli *antecedenti al 1955*

ovunque siti, ferme restando le prescrizioni di cui al punto 2, si applicano i criteri che seguono.

- 3.2. I *Cromatismi* e i *Materiali* di tutti i singoli elementi componenti le facciate dovranno essere quelli *originali dell'edificio*, da ricavarsi sulla base di attenta campionatura.
- 3.3. In presenza di più strati di tinta, si farà riferimento a *quello più antico*.
- 3.4. Per ciò che concerne i colori, nei casi in cui non fosse possibile identificare i cromatismi originali si farà riferimento alle *Tabelle colori allegate*, ed in particolare:

- **TABELLA 1 – Colori storici Superfici murarie tinteggiate**
- **TABELLA 2 – Colori storici Metalli e Legni**

- 3.5. In aggiunta ai cromatismi di cui alle Tabelle sopra citate è sempre consentito l'utilizzo di *finiture "naturali" o "a facciavista"* per i vari materiali impiegati (pietre, legno, ferro etc.), senza il successivo ricorso ad alcun tipo di attintatura che modifichi la grana e la trama superficiali.
- 3.6. Per ciò che concerne i *Materiali* utilizzabili in facciata, anche in questo caso vanno tassativamente *conservati quelli originali*, la cui presenza va adeguatamente documentata.
- 3.7. Nel caso in cui sulla facciata debba inserirsi un elemento nuovo, o modificarsi uno esistente, e non sia possibile mantenere il tipo di materiale originario, esso va scelto in riferimento allo schema seguente dei **Materiali ammissibili**:

- Materiali lapidei: *Tufo campano, Piperno, Basaltina, Peperino, Lava vesuviana, Pietra Serena, Pietre naturali locali (calcaree), Pietra di Massa*
- Materiali metallici: *Ferro e Acciaio, Rame, Ottone, Bronzo, Alluminio preverniciato o elettrocolorato*
- Altri materiali: *Legno, Vetro*

- 3.8. L'uso del cemento a vista è permesso esclusivamente per reintegrare in maniera neutra eventuali lacune di elementi architettonici negli interventi ove sia impossibile una anastilosi completa, o per realizzare elementi tecnici secondari (es. cordoli, bauletti di copertura di muri o piedritti etc.).
- 3.9. Il cotto e i laterizi a vista sono utilizzabili esclusivamente come elementi di copertura (piccole tettoie a protezione per gli infissi) o per realizzare elementi tecnici secondari (es. bauletti di copertura di muri o piedritti etc.).
- 3.10. Per la realizzazione di interventi limitati a carattere tecnico ed impiantistico (es. canalizzazioni) è ammesso l'uso di materiali diversi da quelli sopra elencati, purché trattati con apposita verniciatura e con le tinte di cui alle cartelle colori citate al punto 3.4.

4. Prescrizioni relative agli edifici siti Nelle Zone 2 e 3 e non antecedenti al 1955

- 4.1. Per tutti i manufatti ubicati nelle *Zone 2 e 3 e non antecedenti al 1955*, si applicano integralmente le prescrizioni di cui al punto 2; non si applicano

invece particolari limitazioni relativamente ai *Cromatismi* e i *Materiali*.

Art. 4 – Antenne televisive

- 1.1 Le installazioni di antenne televisive di tipo tradizionale o paraboliche afferenti a edifici condominiali dovranno essere sempre di tipo centralizzato, al fine di ridurre l'impatto delle stesse sul paesaggio circostante.
- 1.2 Le antenne non possono essere installate in maniera tale da essere visibili dalla pubblica strada, ma potranno essere posizionate sui fronti posteriori degli edifici, possibilmente sulla copertura.
- 1.3 Per le coperture a tetto le antenne non dovranno sporgere oltre il colmo dello stesso, e dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderle visibili dal basso.

Art. 5 – Impianti di condizionamento

- 1.1. Il posizionamento degli impianti di condizionamento e climatizzazione deve seguire lo stesso criterio del posizionamento delle antenne, cioè deve essere tale da interferire in misura minima con l'aspetto esterno dell'edificio. A tale scopo dovranno essere rispettati i criteri che seguono.
- 1.2. I condizionatori o climatizzatori dovranno essere preferibilmente del tipo senza elemento esterno.
- 1.3. Nei casi in cui ciò non fosse tecnicamente possibile potranno essere installati condizionatori o climatizzatori dotati di macchina esterna, che però dovrà essere appositamente incassata nella muratura e schermata da una griglia in legno o ferro verniciata con la stessa colorazione della facciata.
- 1.4. Ove non sia possibile adottare nessuna delle soluzioni sopra descritte il condizionatore o climatizzatore potrà essere posizionato all'esterno della facciata, ma esclusivamente sul fronte posteriore dell'edificio.

Art. 6 – Portali storici e Edicole votive

1. Definizioni e considerazioni generali

Il territorio comunale è ricco di esempi di edicole votive e di portali in piperno, che rappresentano una serie di elementi puntuali di particolare pregio storico nell'ambito del tessuto urbano più antico.

Le edicole appartengono alle epoche più disparate, e costituiscono il "segno" tangibile di una consolidata tradizione di devozione cristiana (che però affonda le sue radici in precedenti consuetudini pagane).

I portali d'ingresso in piperno risalgono invece prevalentemente al periodo barocco (XVII-XVIII sec.) anche se sono ancora reperibili in zona (es. Vico San Giovanni) esempi databili a tutto il '400 e il '500.

Data la particolarità delle tipologie presenti e il loro carattere di serialità, è da prevedersi un intervento di recupero unitario, previa predisposizione di un opportuno inventario completo: ciò potrebbe essere programmato avvalendosi della

collaborazione degli Istituti scolastici di zona, al fine di rilevare sistematicamente zona per zona le emergenze presenti e, contemporaneamente, fornire agli studenti-rilevatori un'occasione per approfondire la conoscenza del tessuto storico e ambientale del paese.

2. Scheda Tipo per il rilievo dei Portali storici e delle Edicole votive

Per la stesura dell'inventario dei Portali storici e delle Edicole votive è stata predisposta un'apposita scheda tipo di rilievo, riportata in allegato (*Allegato 1*).

Capitolo III

Normativa per gli elementi di complemento

1. Definizioni e considerazioni generali

Gli elementi di complemento dell'Arredo Urbano (la cosiddetta "oggettistica") rappresentano la parte più immediatamente riconoscibile e fruibile della sistemazione degli Spazi pubblici esterni.

A partire dalla seconda metà dell'ottocento le grandi città cominciarono a dotarsi di riconoscibili sistemi di attrezzature urbane di utilizzo pubblico (fontanelle, panchine in ghisa o legno, lampioni a gas etc.)

Oggi questo processo evolutivo è giunto ad un livello qualitativo molto elevato, essendo tra l'altro diventata molto vasta l'offerta proveniente dal mondo dell'industria del design.

Il Piano d'arredo prevede la creazione di un piccolo catalogo di componenti, ordinato in base alle 3 Zone omogenee di riferimento, ed ispirato ai seguenti concetti:

- valorizzazione delle componenti di tipo artigianale (panchine, fontanelle, paracarri, vasi in cotto) riconducibili alla tradizione dell'arredo urbano del paese, con riproposizione e rivisitazione di alcuni elementi storici presenti sul territorio;
- individuazione di una serie di componenti di tipo industriale, caratterizzate da un design sobrio, che permetta il loro inserimento nel contesto storico (ZONA 1) e in quello più moderno (ZONA 2);
- individuazione di una serie di componenti di tipo industriale, caratterizzate da un design più moderno, adatto alle aree di nuova espansione (ZONA 2);
- individuazione di una serie di componenti di tipo industriale, caratterizzate da un design rustico (legno), che permetta il loro inserimento nel contesto extra-urbano (ZONA 3);
- inserimento di alcuni elementi speciali di arredo su misura (fontanella incassata e a colonna), già previste nel P.A.U. del 1989, e riproposte in questa sede come elementi moderni a complemento delle componenti artigianali storiche.

2. Elementi di complemento

Nelle schede seguenti sono riportate le tipologie degli elementi di complemento ammissibili per le varie Zone: si specifica che esse vanno considerate come schemi generali di riferimento, che non individuano degli oggetti univocamente definiti, bensì delle categorie alle quali attenersi in sede di scelta degli elementi di arredo.

Art. 7 – Panchine

- 1.1. Le panchine da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nelle **Schede 5, 6 e 7** allegate.
- 1.2. Le panchine poste sui marciapiedi, in aree di sosta, o all'interno di parchi dovranno essere posizionate in modo da lasciare libera anteriormente una fascia larga almeno 70 cm. per il transito pedonale.

Art. 8 – Fioriere

- 1.1. Le fioriere da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nelle **Schede 8, 9 e 10** allegate.

Art. 9 – Cestini e contenitori portarifiuti

- 1.1. I cestini e i cassonetti per la raccolta (anche differenziata) dei rifiuti solidi urbani installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nelle **Schede 11, 12 e 13** allegate.
- 1.2. Ove possibile i cassonetti dovranno essere incassati rispetto al filo dei marciapiedi ed opportunamente schermati lateralmente da fioriere.

Art. 10 – Paracarri e dissuasori

- 1.1. I paracarri e i dissuasori da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nelle **Schede 14, 15 e 16** allegate.

Art. 11 – Fontanelle

- 1.1. Le fontanelle da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nelle **Schede 17, 18 e 19** allegate.

Art. 12 – Pensiline

- 1.1. Le pensiline da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nella **Scheda 20** allegata.

Art. 13 – Transenne

- 1.1. Le transenne da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nelle **Schede 21, 22 e 23** allegate.

Art. 14 – Orologi

- 1.1. Gli orologi da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nella **Scheda 25** allegata.

Art. 15 – Altri elementi di arredo

- 1.1. Gli altri elementi di arredo da installarsi nelle tre Zone omogenee dovranno essere conformi agli schemi tipologici riportati nella **Scheda 26** allegata.

Art. 16 – Illuminazione pubblica

1. Norme generali

- 1.1. Per ogni intervento sulla pubblica illuminazione dovranno rispettarsi le

prescrizioni relative agli aspetti tecnici, elettrici e fotometrici degli impianti dettate dalla Normativa vigente, ed in particolare al disposto di cui alla L.R. n° 12/2002 “*Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente.*”.

- 1.2. La tipologia degli elementi di illuminazione deve essere uniforme per ogni singola strada.
- 1.3. In tutto il territorio comunale sono consentiti i seguenti sistemi di illuminazione:
 - a palo (in testa o con braccio a bandiera)
 - a parete (con braccio a bandiera o ad applique)
 - a sospensione (a soffitto) per l’illuminazione di spazi coperti (es. porticati)
- 1.4. Nelle zone a traffico prevalentemente veicolare:
 - 1.4.1. I parametri geometrici vanno scelti in modo che l’interdistanza tra i centri luminosi risulti la massima possibile e deve essere privilegiato l’illuminamento orizzontale che rischiarì il manto stradale.
 - 1.4.2. Deve essere sempre evitato il fenomeno dell’abbagliamento mediante la predisposizione di appositi diffusori, rifrattori e riflettori ed innalzando il più possibile la sorgente della luce.
 - 1.4.3. La luminanza deve essere uniforme, in modo da evitare brusche variazioni di intensità luminosa, particolarmente dannose per la guida serale.
- 1.5. Nelle zone a transito prevalentemente pedonale:
 - 1.5.1. Bisogna garantire, oltre all’illuminamento orizzontale, anche una buona illuminazione verticale, necessaria per il riconoscimento delle persone e per il buon discernimento di particolari e dettagli legati alla fruizione pedonale del luogo.
 - 1.5.2. Il colore della luce non deve alterare le naturali tinte degli oggetti presenti (a tal scopo è vietato l’uso di lampade a vapori di sodio).
 - 1.5.3. L’intensità luminosa potrà essere variabile al fine di creare piacevoli effetti di movimento.

2. Sistemi di illuminazione per le tre Zone

- 2.1. **Nelle Zona 1** la morfologia e tipologia degli elementi costituenti l’impianto di pubblica illuminazione dovranno essere conformi agli schemi di cui alla **Scheda 26** allegata.
- 2.2. **Nelle Zona 2** la morfologia e tipologia degli elementi costituenti l’impianto di pubblica illuminazione dovranno essere conformi agli schemi di cui alla **Scheda 27** allegata.
- 2.3. **Nelle Zona 3** la morfologia e tipologia degli elementi costituenti l’impianto di pubblica illuminazione dovranno essere conformi agli schemi di cui alla **Scheda 28** allegata.

Art. 17 – Verde pubblico

- 1.1 Le presenti disposizioni si applicano a tutte le sistemazioni a verde all’interno degli Spazi pubblici e ai privati che intendano inserire elementi

- arborei in siti che non abbiano soluzione di continuità con gli Spazi pubblici limitrofi (*es. aiuole esterne a parchi privati*);
- 1.2 Le sistemazioni a verde all'interno del sistema degli Spazi pubblici aperti dovranno essere realizzate scegliendo i tipi di essenze arboree e il loro posizionamento in base ai seguenti fattori:
 - fattori climatici (temperatura, precipitazioni, ventosità, assolazione etc.);
 - caratteristiche del terreno di posa;
 - agenti esterni (inquinamento atmosferico o del sottosuolo);
 - dati dimensionali del sito per il posizionamento delle piante;
 - 1.3 Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione esatta del “*sesto d'impianto*” delle essenze arboree da inserire (specialmente in corrispondenza di pavimentazioni) al fine di evitare un eccessivo affollamento e future possibile sconessioni delle superfici pavimentate per effetto di una cattiva scelta in relazione alle distanze tra gli alberi impiantati, alle profondità raggiungibili, alla presenza di ostacoli nel sottosuolo etc.
 - 1.4 In particolare nelle nuove sistemazioni dovranno essere preferite le essenze locali, e in generale quelle mediterranee, al fine di conservare le caratteristiche di omogeneità e di specificità dell'un ambiente urbano locale.
 - 1.5 Nel caso di nuove sistemazioni a verde stradali le piante non dovranno coprire tratti notevoli di paesaggio, elementi architettonici di pregio, né arrecare ostacolo alla posa, manutenzione e sostituzione degli impianti tecnologici del sottosuolo.
 - 1.6 Gli elementi arborei da utilizzare nelle aree di parcheggio e in quelle destinate ad una sosta prolungata dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - resistenza agli agenti atmosferici
 - assenza di frutti voluminosi o pesanti
 - assenza di organi vegetali attraenti gli uccelli
 - assenza di produzione di sostanze imbrattanti
 - 1.7 Tutti gli elementi arborei impiantati in corrispondenza di superfici pavimentate dovranno essere munite di appositi *filtri protettivi* (griglie orizzontali traforate calpestabili) secondo le tipologie previste nella **Scheda 29** allegata.

Art. 18 – Chioschi ed edicole

- 1.1 I chioschi ed i banchi per la vendita di generi vari e le edicole per la vendita di giornali, bibite o altro, posizionate sul suolo pubblico, e qualunque altra installazione privata di qualsiasi tipo, devono rispettare i disposti di cui al Codice della Strada e dei Regolamenti comunali in tema di occupazioni di suolo pubblico.
- 1.1 Le strutture non dovranno in alcun modo ostacolare la visibilità o la funzionalità del transito pedonale e veicolare.
- 1.2 Se le strutture sono stanziate su marciapiede, la fascia libera dello stesso, priva di ingombri (alberi, pali, ecc.) e destinata al transito pedonale deve avere una larghezza minima di 140 cm.
- 1.3 Le strutture di chioschi ed edicole e simili, per quanto riguarda i materiali, i cromatismi, le coperture e i sistemi costruttivi, dovranno essere conformi alle

norme del presente Piano d'arredo, ed in particolare agli **Artt. 2, 3 e 5** del medesimo.

Art. 19 – Strutture temporanee

- 1.1 Le strutture temporanee sono quelle allestite per cantieri edili, fiere, mostre, feste, ecc. Esse sono destinate ad essere completamente rimosse dopo un determinato periodo di tempo.
- 1.2 Le strutture temporanee dovranno essere conformi al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali in tema di occupazioni di suolo pubblico e al Regolamento Edilizio.
- 1.3 Le costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni (fiere, mostre, feste, ecc.) avranno una durata limitata a quella della manifestazione stessa; nel caso in cui siano poste in prossimità di un edificio di pregio architettonico, dovranno essere installate con distacco minimo di 1,2 mt. dal filo del fabbricato; nell'installazione della struttura dovrà essere lasciato libero un passaggio per i flussi pedonali di 1,4 mt.; se l'installazione è posta in un'area pedonale dovrà essere lasciata libera una porzione di carreggiata larga almeno 3 mt., per il transito dei mezzi autorizzati; l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici, nè creare ostacolo alla sicurezza stradale.
- 1.4 Le strutture temporanee di servizio ai cantieri edilizi, devono rispettare il disposto del Regolamento edilizio comunale e della legislazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 1.5 Gli anditi o steconati esterni ai cantieri, sia in legno che in lamiera zincata o altro materiale, devono essere realizzati utilizzando materiali di buona qualità e fattura (assi di legno piallate e pannelli nuovi).
- 1.6 Gli anditi devono essere lasciati liberi da ogni tipo di affissione, ma possono essere utilizzati, previa autorizzazione, per installare pannelli pubblicitari o decorativi sulle schermature.

Capitolo IV

Normativa per l'immagine commerciale e la comunicazione

Art. 20 – Insegne d'esercizio

1. Definizioni

Per *insegne di esercizio* si intendono le tabelle contenenti iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte in corrispondenza di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte o professione, etc., che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta.

2. Norme generali

- 2.1. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza dell'accesso pubblico alla sede dell'attività; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.
- 2.2. Le insegne di esercizio, oltre alle presenti norme, dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio, il disposto di cui al D.Lgs 507/1993, e il vigente Codice della Strada.
- 2.3. Le insegne relative a strutture sanitarie dovranno rispettare le caratteristiche previste dal Decreto del Min. della Sanità n° 657/1994.
- 2.4. I sistemi di illuminazione delle insegne sono soggetti alle norme di cui alla legge 46/90 ed alle disposizioni previste dal regolamento sull'inquinamento luminoso (LR n° 12/2002).
- 2.5. Qualunque insegna non potrà in alcun caso essere installata in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, etc.
- 2.6. Le insegne di particolare valore storico possono essere conservate nella loro morfologia originaria e restaurate, anche in deroga ai tipi previsti dalla presente normativa.
- 2.7. Le insegne d'esercizio potranno essere di due tipi:

- *Insegne parallele alla superficie muraria*
- *Insegne ortogonali alla superficie muraria (insegne a bandiera)*

3. Insegne parallele alla superficie muraria

3.1. Norme relative a tutto il territorio comunale

- 3.1.1. Le insegne vanno poste in corrispondenza dell'esercizio in numero massimo di una per ogni varco.
- 3.1.2. Le insegne possono essere poste all'interno dell'esercizio, ovvero alle spalle della vetrina: in questo caso il loro posizionamento e dimensionamento è libero, con la possibilità di utilizzare anche scritte

adesive da collocare sulla superficie vetrata.

- 3.1.3. Nel caso in cui si desideri porre l'insegna all'esterno dell'esercizio, essa deve essere sempre contenuta nello spessore della mazzetta, senza aggettare rispetto al filo della muratura: in questo caso l'*altezza libera netta sotto l'insegna* (h) dovrà essere maggiore o uguale a 2,10 mt. La larghezza dell'insegna dovrà essere la stessa del varco al quale afferisce (*vedi Scheda 30 – Schema 1*).
- 3.1.4. Nel caso in cui non sia possibile garantire $h \geq 2,10$ mt l'insegna potrà essere posta fuori del varco (*vedi Scheda 30 – Schema 2*). In tale caso la sua larghezza dovrà essere la stessa del varco al quale afferisce e il suo spessore dovrà essere tale da aggettare al massimo di 15 cm oltre il filo esterno del fabbricato, con il divieto assoluto di realizzare nicchie nella superficie muraria.

3.2. Nella Zona 1, oltre alle norme di cui al punto 3.1, si prescrive:

- 3.2.1. Materiali: le insegne potranno essere realizzate esclusivamente in bronzo, rame, ottone, legno naturale o verniciato, pietra naturale grigia (basaltina, lava vesuviana, peperino o pietra serena), vetro trasparente o sabbiato.
- 3.2.2. Caratteri e schema grafico: lo schema grafico dell'insegna ed i caratteri da utilizzare devono essere perfettamente conformi ai modelli riportati nella **SCHEDA 31**.
- 3.2.3. Illuminazione: sono consentite scritte intagliate nel fondo con caratteri retro-illuminati o semplice illuminazione esterna fornita da corpi diretti dall'alto verso il basso, conformemente allo schema riportato nella **SCHEDA 31**. Nel caso di caratteri intagliati nel fondo è consentita la schermatura degli stessi dal lato interno con un foglio di plexiglas trasparente o di materiale analogo.
- 3.2.4. E' tassativamente vietato l'uso di plexiglas (o altro materiale simile) retro-illuminato con caratteri stampati opachi.
- 3.2.5. E' altresì vietato l'uso di insegne lampeggianti intermittenti, o di quant'altro provochi disturbo alla percezione visiva degli elementi architettonici presenti.

3.3. Nella Zona 2, oltre alle norme di cui al punto 3.1, si prescrive:

- 3.3.1. Materiali: le insegne potranno essere realizzate esclusivamente in lamierino metallico verniciato, bronzo, rame, ottone, legno naturale o verniciato, pietra naturale grigia (basaltina, lava vesuviana, peperino o pietra serena), acciaio satinato, vetro trasparente o sabbiato; l'uso del plexiglas (o di altro materiale analogo) è consentito esclusivamente se opportunamente schermato con pellicole adesive che lo rendano totalmente opaco.
- 3.3.2. Caratteri, schema grafico e illuminazione: liberi
- 3.3.3. Sono ammesse insegne costituite da singoli caratteri affiancati (caratteri cubitali) il cui inviluppo complessivo esterno sia contenuto nei limiti massimi prescritti nel punto 3.1.

3.4. Nella Zona 3, oltre alle norme di cui al punto 3.1, si prescrive:

- 3.4.1. Materiali: è consentito esclusivamente l'uso del legno trattato con vernici trasparenti.
- 3.4.2. Caratteri e schema grafico: liberi
- 3.4.3. Illuminazione: è consentita esclusivamente la semplice illuminazione esterna fornita da corpi diretti dall'alto verso il basso, conformemente allo schema riportato nella **SCHEDA 31**.

4. Insegne ortogonali alla superficie muraria (insegne a bandiera)**4.1. Nelle Zone 1 e 2 valgono le seguenti prescrizioni:**

- 4.1.1. Le insegne a bandiera sono vietate nelle Zone 1 e 2.
- 4.1.2. Nelle Zone 1 e 2 le insegne a bandiera sono permesse solo per la segnalazione di esercizi di pubblica utilità come ospedali, farmacie, tabacchi e ricevitorie. Per questi esercizi l'eventuale insegna a bandiera sarà realizzata in ossequio alle norme nazionali e regionali sovraordinate; per le farmacie e gli ospedali la tipologia sarà conforme al Decreto del Ministero della Sanità n° 657/1994.

4.2. Nella Zona 3 valgono le seguenti prescrizioni:

- 4.3. Nella Zona 3, al fine di consentire una più comoda individuazione degli esercizi ivi presenti, in relazione al prevalente transito veicolare, ciascun esercizio privato può installare un'insegna a bandiera in aggiunta alle insegne parallele alla superficie muraria eventualmente presenti.
- 4.4. L'insegna a bandiera va posta in corrispondenza della sede dell'attività, in numero di una per ogni esercizio.
- 4.5. Le insegne vanno posizionate solo su palo addossato alla parete, al fine di non arrecare disturbo o danno alla superficie muraria
- 4.6. Se il palo con l'insegna è posto su un marciapiede l'altezza minima misurata dal bordo inferiore dell'insegna al piano di calpestio è di 2,50 mt. L'insegna deve avere una larghezza tale da non sporgere oltre il filo esterno del marciapiede, e comunque non superiore a 1,20 mt. L'altezza dell'insegna è pari a 1/3 della sua lunghezza (vedi **SCHEDA 32**).
- 4.7. Se il palo con l'insegna è posto direttamente sulla sede stradale, senza la presenza di marciapiedi, l'altezza minima misurata dal bordo inferiore dell'insegna al piano stradale è di 4,50 mt. La larghezza massima dell'insegna sarà pari a 1,50 mt., e la sua altezza pari a 1/3 della sua lunghezza (vedi **SCHEDA 32**).
- 4.8. Materiali: è consentito esclusivamente l'uso del legno trattato con vernici trasparenti.
- 4.9. Caratteri e schema grafico: liberi
- 4.10. Illuminazione: è consentita esclusivamente la semplice illuminazione esterna fornita da corpi diretti dall'alto verso il basso, conformi allo schema riportato nella **SCHEDA 32**.

Art. 21 – Targhe

- 1.1. L'apposizione di targhe professionali e simili è consentita in tutto il territorio comunale, in ossequio alle prescrizioni seguenti.
- 1.2. E' permessa l'installazione di targhe unicamente in aderenza alle murature dei fabbricati ove si svolge l'attività, di fianco al vano dei locali od al portone d'ingresso nel caso si riferiscano a locali siti ai piani superiori, senza disturbare le strutture architettoniche che disegnano tali vani.
- 1.3. I materiali utilizzabili sono; lamierino metallico verniciato, bronzo, rame, ottone, pietra naturale grigia (basaltina, lava vesuviana, peperino o pietra serena), acciaio satinato, vetro trasparente o sabbiato, plexiglas trasparente,.
- 1.4. I caratteri potranno essere incisi o stampati.
- 1.5. Le dimensioni massime sono di cm 30x30.
- 1.6. Nel caso di presenza di più targhe, esse vanno uniformate per formato e materiale e raggruppate in maniera ordinata sulla superficie muraria.

Art. 22 – Vetrine, bacheche e vetrinette espositive su suolo pubblico

- 1.1. Le vetrine degli esercizi commerciali e simili devono rispettare le norme relative alle facciate degli edifici di cui al Capitolo I del presente regolamento.
- 1.2. Esse dovranno essere contenute entro il filo esterno della muratura, dovranno lasciare inalterate tutte le aperture ed i pieni preesistenti e non dovranno coprire gli eventuali elementi decorativi della facciata (conci, modanature, fregi, cornici, ecc.).
- 1.3. La sezione dei profilati di intelaiatura dei vetri deve essere ridotta al minimo necessario.
- 1.4. Sono vietate le bacheche o le vetrinette espositive da giustapporre alla facciata o da collocare su paline, e non è consentita in alcun modo l'occupazione della sede stradale e pedonale con merci o espositori fissi o mobili, se non autorizzati preventivamente dall'Autorità comunale.
- 1.5. Nei casi in cui il varco d'esercizio fosse schermato da un portone con ante apribili verso l'esterno, è consentito utilizzare la superficie interna dei battenti come supporto di piccole bacheche espositive sovrapposte o incassate, secondo gli schemi riportati nella **SCHEDA 33**.
- 1.6. Le bacheche sovrapposte ai battenti potranno avere una sporgenza massima di 15 cm

Art. 23 – Cartelli indicatori di attività**1. Definizioni**

Per *cartelli indicatori di attività* si intendono quegli elementi segnaletici, rivolti alla fruizione pedonale o veicolare, che indicano la presenza di sedi di attività pubbliche o private di interesse generale.

1. Norme generali

- 1.1. I cartelli dovranno essere conformi come tipo, colori, dimensioni, grafica e simboli a quanto previsto dai disposti e dalle tabelle del Codice del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- 1.2. Tali cartelli si distinguono in due tipi fondamentali:
 - *Cartelli indicatori rivolti al transito veicolare*
 - *Cartelli indicatori rivolti al transito pedonale*

2. Cartelli indicatori rivolti al transito veicolare

- 2.1. Tali elementi segnaletici possono essere installati da operatori turistici (alberghi, ristoranti, villaggi, ecc.), da strutture commerciali e artigianali all'ingrosso e da esercizi di pubblica utilità o ad essi assimilabili.
- 2.2. I cartelli indicatori rivolti al transito veicolare possono essere installati esclusivamente sulle paline predisposte dal Comune nei punti di incrocio più significativi del territorio, e riportati nella **TAVOLA 4**. E' assolutamente vietato installare cartelli segnaletici in altre locazioni (muri, paline per illuminazione etc.).
- 2.3. Ogni operatore può richiedere l'installazione di massimo 5 cartelli indicatori, ubicati su 5 diverse paline, nei limiti di disponibilità degli spazi appositamente predisposti.
- 2.4. I cartelli vanno realizzati in lamiera d'acciaio smaltata con bordi arrotondati e con colori, forme e dimensioni conformi al Codice della Strada e al regolamento relativo

3. Cartelli indicatori rivolti al transito pedonale

- 3.1. Tali elementi segnaletici possono essere installati da tutti gli operatori (turistici, commerciali, artigianali etc.) che desiderino fornire l'indicazione della presenza della sede del loro esercizio in una particolare locazione (Via, Piazza etc.).
- 3.2. I cartelli indicatori rivolti al transito pedonale possono essere installati esclusivamente sul palo di supporto della Targa Toponomastica, ove esso sia presente, oppure sulle paline predisposte dal Comune nei punti terminali delle strade o in corrispondenza degli incroci. E' assolutamente vietato installare cartelli segnaletici in altre locazioni (muri, paline per illuminazione etc.).
- 3.3. I cartelli suddetti vanno realizzati in lamiera di acciaio smaltata e stampata, di colore giallo per il fondo e nero per la scritta, e in ossequio agli schemi riportati nella **SCHEDA 34**.

Art. 24 – Tende e serrande

- 1.1. Le tende poste all'esterno degli esercizi, in corrispondenza dei vani di

- accesso e delle vetrine, dovranno essere retrattili e non dovranno tagliare o modificare i sestri delle aperture, ed essere in armonia con l'architettura dell'edificio su cui sono installate.
- 1.2. Le tende potranno recare, sulla banda verticale, la scritta relativa all'attività.
 - 1.3. Le tende potranno essere installate esclusivamente in presenza di marciapiede, e non potranno oltrepassare la distanza di cm. 30 dal ciglio dello stesso
 - 1.4. L'altezza minima da terra, misurata dal lembo inferiore della tenda, sarà di mt. 2,10, e l'oggetto massimo di mt. 1,50.
 - 1.5. Le serrande devono essere realizzate con doghe in lamiera zincata piene fino ad un'altezza massima di 1 mt. dalla soglia di ingresso. La restante parte dovrà essere realizzata in doghe di lamiera zincata a maglia aperta fino ad un'altezza di almeno 2,10 mt. dalla soglia di ingresso.
 - 1.6. Le serrande potranno essere verniciate nel rispetto della normativa del colore relativa alla Zona di appartenenza.

Art. 25 – Elementi pubblicitari temporanei

1. Definizioni

La pubblicità temporanea è quella che utilizza impianti e materiali pensati per un uso temporaneo (striscioni, cartelli provvisori, gonfaloni, ecc.).

2. Norme generali

- 2.1. Le installazioni per la pubblicità temporanea dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e del regolamento relativo.
- 2.2. Al termine del periodo di utilizzo le installazioni dovranno essere tempestivamente rimosse a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 26 – Affissioni e comunicazione pubblica

1. Definizioni

Per *Impianti da adibire alle pubbliche affissioni* si intendono le strutture di supporto verticale destinate ad alloggiare manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o commerciali, eseguite da soggetti pubblici e privati.

2. Norme generali

- 2.1. Le affissioni pubbliche e private sono regolate, oltre che dalle presenti norme, dal D.L.vo n° 507/1993 (recepito dal regolamento comunale approvato con D.C.C. 57/1994) nonché dal Codice della Strada.
- 2.2. Attualmente la superficie destinata alle affissioni è di 188 mq. Si rivela la necessità di incrementare tale valore, al fine di razionalizzare la posa dei manifesti e consentire una maggiore comunicazione anche nelle zone più

- periferiche.
- 2.3. A tal fine la superficie complessiva prevista viene innalzata a 267 mq., e ripartita nelle seguenti aliquote:
- 30% per le affissioni di natura istituzionale
 - 70% per le affissioni di natura commerciale
- 2.4. I pannelli saranno così distinti:
- N° 67 pannelli 1,40 x 2,00 mt.
 - N° 4 pannelli 6,30 x 3,00 mt. l'impianto di grosse affissioni in corrispondenza dei confini comunali
 - N° 5 bacheche per la comunicazione istituzionale mirata

3. Tipologia degli impianti e loro posizionamento

- 3.1. I punti di messa in sito degli impianti saranno quelli riportati nella **TAVOLA 5** allegata al presente regolamento.
- 3.2. Gli impianti dovranno essere realizzati in ossequio agli schemi di cui alle **SCHEDE 35 e 36** allegate al presente regolamento.
- 3.3. Le strutture utilizzeranno materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e dovranno resistere al peso proprio e alla spinta del vento.

Art. 27 – Toponomastica e numeri civici

- 1.1 L'apposizione delle Targhe di indicazione toponomastica e dei Numeri civici è regolata dalle norme presenti e dal Regolamento edilizio.
- 1.2 Le Targhe toponomastiche, con l'indicazione del nome della via, vanno posizionate in corrispondenza di tutti gli incroci stradali, mentre quelle riportanti i numeri civici vanno poste in corrispondenza di ogni accesso alla proprietà privata che prospetti sulla pubblica strada.
- 1.3 La tipologia da utilizzare per la realizzazione delle Targhe di indicazione toponomastica e dei Numeri civici è quella riportata nell'allegato progetto (vedi **TAVOLA 7**).

Capitolo V

Norme di attuazione

Art. 28 – Norme generali di attuazione

1.1. Tutti gli interventi pubblici e privati sugli elementi oggetto del presente P.A.U. (*pavimentazioni esterne, coperture, facciate e cortine murarie esterne, antenne, impianti di condizionamento e climatizzazione, elementi puntuali di arredo, pubblica illuminazione, verde, chioschi e edicole, strutture temporanee, insegne, targhe, bacheche e vetrinette espositive, cartelli indicatori, tende e serrande, elementi pubblicitari temporanei, affissioni e comunicazione, targhe toponomastiche e numeri civici*) sono soggetti ai procedimenti di carattere approvativo, autorizzativo e abilitativo previsto dalla Legislazione Nazionale e regionale vigente, ed in particolare:

1. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – D.P.R. n° 380 del 06/06/2001*
2. *D. Leg. vo n° 490 del 29/10/1999*
3. *Legge regionale n° 19 del 28/11/2001*

1.2. Per effetto dell'entrata in vigore del presente **Piano dell'Arredo Urbano**, per ogni progetto relativo ad uno o più degli elementi sopra citati, sia nella *documentazione tecnica* a corredo che nell'*atto costituente titolo abilitativo* alla realizzazione dell'intervento (permesso a costruire, denuncia di inizio attività etc.), *dovrà essere fatta esplicita menzione della conformità dell'intervento stesso alle presenti norme.*

Art. 29 – Targhe ed insegne di esercizio

- 1.1. Le Targhe e le Insegne d'esercizio in possesso di regolare autorizzazione, ma non più conformi agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, dovranno essere adeguate entro il termine massimo di **1 anno** dall'approvazione del presente P.A.U.
- 1.2. Dopo tale periodo ogni precedente autorizzazione viene intesa decaduta, con l'obbligo per il titolare di richiederne una nuova conforme alla presente normativa.
- 1.3. In caso di inottemperanza si provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, con conseguente ordinanza di rimozione dei manufatti non legittimi.

Art. 30 – Vetrine

- 1.1. Le Vetrine in possesso di regolare autorizzazione, ma non più conformi all'art. 22 del presente regolamento, potranno essere mantenute nel loro stato attuale fino al prossimo intervento manutentivo, e in ogni caso non

SCHEDE

SCHEDE